



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: affarigenerali@comunecivitelladeltronto.it

mail pec: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it



AREA SOCIALE

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO QUALE SOSTEGNO PER I PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 (LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA' 2022)

VISTI

- L'art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i. che istituisce un Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 che fissa i requisiti per l'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 218 del 13 luglio 2022 (G.U.R.I. n. 187 dell'11 agosto 2022) "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno2022" che attribuisce alla Regione Abruzzo le risorse del Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – annualità 2022 – da ripartire tra i Comuni;
- la nota della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Edilizia Sociale – Ufficio Edilizia Residenziale, prot. 0362063/22 del 29/09/2022, con la quale tutti i Comuni della Regione Abruzzo sono invitati ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti fissati dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, aventi diritto al contributo;

STABILITO CHE:

- in attuazione del quanto disposto dalla Legge n. 431/98 all'art. 11 comma 8 e dal predetto Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, il Comune di Civitella del Tronto deve emanare apposito bando pubblico per la definizione della graduatoria dei cittadini aventi diritto al contributo in possesso dei requisiti, definendo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al Decreto Ministeriale stesso;
- all'esito delle procedure conseguenti all'avviso di odierna emanazione, l'Ente, sulla base delle istanze pervenute mirate ad ottenere l'erogazione del contributo di locazione, trarrà gli elementi obiettivi per definire l'ammissione del beneficio in questione.

In esecuzione della Determinazione dell'Area Sociale n. 178 (RG. 514) del 7 ottobre 2022 è indetto un bando per la formazione di una graduatoria dei soggetti aventi diritto di accesso al contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo – annualità 2022

A. REQUISITI PER L'ACCESSO AL BANDO

Possono partecipare tutti i nuclei familiari (si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica – DPCM 05.12.2013, n. 159) che dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'U.E. (D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30)

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purchè in possesso di titolo di soggiorno valido nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

- b) residenza anagrafica nel Comune di Civitella del Tronto in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- c) titolarità di un contratto di locazione stipulato esclusivamente ad uso abitativo, riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Civitella del Tronto, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate). Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale.

Sono esclusi dai contributi:

- a) i soggetti titolari di contratti di locazione inseriti nelle Categorie Catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, Legge n. 431/98;
- b) i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- c) i soggetti in possesso di un patrimonio mobiliare superiore ad €. 25.000,00, come risulta dall'attestazione ISEE;
- d) i nuclei familiari in cui uno o più componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso (*E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. B) dell'art. 23 della Legge n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le suddette modalità*);

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

Questa disposizione non si applica nel caso di: nuda proprietà, alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune, il richiedente legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

B. REQUISITI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7 giugno 1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa del settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicazione delle Situazione Economica (ISE) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti al periodo d'imposta 2020 mentre per i canoni di locazione occorre far riferimento a quelli pagati nell'anno 2021.

Limiti di reddito:

FASCIA A - reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (€. 13.405,80), rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può in ogni caso essere superiore ad €. 3.100,00;

FASCIA B - reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore ad €. 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€. 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad €. 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore ad €. 2.325,00.

In presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7 giugno 1999 (*“per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%”*), l'ISEE viene ridotto automaticamente del 25% e comunque non superiore ad €. 15.583,63. Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, il soggetto richiedente dovrà produrre una certificazione rilasciata dal Servizio Sociale Professionale attestante l'assistenza economica da parte del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Il Decreto Ministeriale 13 luglio 2022, all'art. 1 comma 6 stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del “reddito di cittadinanza”, pertanto nel caso in cui il Comune decida di erogare il contributo a valere sul Fondo di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 D.M. 19 luglio 2021).

Possono accedere ai contributi di cui al presente avviso anche i soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito rispetto all'anno precedente a causa dell'emergenza Covid-19 superiore al 25% e che siano in possesso di un ISEE non superiore ad €. 35.000,00; tale riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022.

L'art. 10 comma 2 della Legge 431/1998 specifica che i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 non sono cumulabili con la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale.

C – DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione entro il 2021, in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

D – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La presentazione delle domande dovrà avvenire **entro e non oltre le ore 13:00 del 27 ottobre 2022.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

- le domande devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli che potranno essere scaricati dal sito del Comune www.comunecivitelladeltronto.it;
- le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta, così come specificata nel presente bando e riportata nell'apposito modulo di domanda;
- le domande possono essere presentate:
 - “brevi manu” al protocollo del Comune di Civitella del Tronto;
 - Con invio alla mail servizisociali@comunecivitelladeltronto.it;
 - Per le domande recapitate a anno farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente;
 - La firma sulla domanda non è soggetta ad autenticità;
 - La domanda deve essere firmata ed inoltrata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.

E – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- Fotocopia del contratto di locazione recante gli estremi della registrazione;
- Fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione anno 2021;

- Fotocopia della ricevuta dell'imposta di registro anno 2021 o documentazione attestante l'applicazione della cedolare secca;
- Fotocopia DSU ed attestazione ISEE;
- Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;
- Permessi di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Dichiarazione redditi riferiti al periodo d'imposta 2020.

AVVERTENZA: Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta nonché quelle presentate fuori termine, saranno archiviate.



MODULO INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un Periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L'interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il servizio sarà svolto presso Comune di Civitella del Tronto, in Corso Giuseppe Mazzini, 34, 64010 Civitella Del Tronto (TE) Il titolare del trattamento è Comune di Civitella del Tronto - Di Pietro Cristina Legale rappresentante di Comune di Civitella del Tronto Il Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO è Addari Iginò, Via Nazionale, 39, 64026, Roseto degli Abruzzi (TE).